

FELCOS Umbria

Fondo di Enti Locali per la Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano Sostenibile

STATUTO

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1 Costituzione – Sede – Durata

E' costituita l'Associazione denominata “ FELCOS Umbria – Fondo di Enti Locali per la Cooperazione Decentrata e lo Sviluppo Umano Sostenibile”; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme in materia.

L'Associazione ha sede legale presso la sede dell'ANCI regionale, via Alessi n. 1, Perugia, mentre la sede operativa viene individuata in Foligno, presso l'Amministrazione Comunale.

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 2 Carattere dell'Associazione

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente le finalità espresse nel presente statuto o quelle ad esse connesse; la sua attività si fonda su criteri di solidarietà, democraticità, partecipazione, efficacia, coerenza e trasparenza.

L'Associazione può svolgere la sua attività in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati nell'ambito degli scopi associativi e delle indicazioni statutarie, può associarsi con altre istituzioni o organismi pubblici e privati in coerenza con le proprie finalità sociali e nelle forme e modalità stabilite dal presente statuto.

PRINCIPI – FINALITÀ

Articolo 3 Principi Generali

FELCOS Umbria è un'associazione costituita da Enti Locali con la partecipazione e la collaborazione degli attori locali pubblici, privati ed associativi in funzione della creazione di una rete territoriale per la promozione e la pratica della cooperazione decentrata e dello sviluppo umano sostenibile.

L'Associazione si propone come un quadro di riferimento metodologico, programmatico ed operativo, uno strumento capace di promuovere, potenziare e coordinare il ruolo e le azioni degli Enti Locali e dei soggetti locali come agenti attivi della cooperazione decentrata e dello sviluppo umano.

Esprime la volontà degli Enti Locali e dei soggetti sociali del territorio di partecipare alla sfida globale per lo sviluppo umano, i diritti, la pace ed in particolare di contribuire, dall'ambito locale, alla costruzione di un modello di sviluppo equo sul piano sociale, economico ed ambientale, fondato sul dialogo, sul rispetto, l'uguaglianza e la solidarietà tra i popoli ed i paesi.

FELCOS Umbria nasce con lo scopo di promuovere lo sviluppo umano sostenibile, sia a livello locale che internazionale, e di praticare la cooperazione decentrata intesa come strumento efficace per sostenere i processi di sviluppo e creare relazioni di partenariato tra territori ed attori omologhi del Sud e del Nord del mondo, con il comune obiettivo dello sviluppo umano.

L'Associazione intende promuovere il coordinamento e la sinergia delle azioni e delle risorse degli Enti Locali e degli attori del territorio ed offrire uno strumento metodologico ed operativo capace di garantire l'efficacia, la trasparenza e la coerenza delle azioni.

Allo stesso tempo si propone di articolare la propria azione con gli attori e gli organismi nazionali ed internazionali, con il Sistema e le iniziative di cooperazione delle Nazioni Unite e con le reti mondiali dei partenariati per lo sviluppo.

L'Associazione, inoltre, si propone di svolgere la sua attività promuovendo la complementarità con le istituzioni regionali, creando una rete territoriale capace di esprimere una metodologia, una programmazione ed una integrazione che possa facilitare l'articolazione e la sinergia tra la cooperazione decentrata del territorio e le iniziative di cooperazione internazionale regionali.

Articolo 4 Finalità

Le finalità per cui l'Associazione si costituisce sono le seguenti:

- Contribuire all'eliminazione degli squilibri sociali, economici ed ambientali a livello mondiale attraverso azioni concrete che a partire dall'ambito locale incidano a livello internazionale.
- Contribuire alla costruzione di un modello equo di relazioni tra i popoli ed i paesi, basato sul dialogo, il rispetto, la sovranità, la solidarietà e la convivenza pacifica.

- Contribuire allo sviluppo di un nuovo ordine economico internazionale, giusto e solidale, fondato su un modello di sviluppo umano e sostenibile dal punto di vista sociale, economico ed ambientale.
- Contribuire alla promozione della pace intesa non solo come assenza di conflitti armati ma come un processo fondato sulla giustizia, l'uguaglianza e l'equa distribuzione delle ricchezze.
- Sostenere e praticare il multilateralismo, inteso come la sinergia tra il Sistema delle Nazioni Unite, i Governi nazionali, i Governi locali e gli attori sociali delle comunità locali.
- Promuovere e praticare la cooperazione decentrata per sostenere progetti, programmi e processi di sviluppo umano sostenibile nei paesi del sud del mondo, con criteri d'uguaglianza, mutua collaborazione, rispetto della cultura e delle identità delle rispettive comunità.
- Costituire un Fondo comune per finanziare le iniziative di cooperazione decentrata e di sviluppo umano sostenibile dell'Associazione.
- Promuovere e contribuire allo sviluppo umano sostenibile nel territorio dell'Associazione.
- Promuovere una comprensione critica e globale delle problematiche locali ed internazionali, e promuovere la cultura della solidarietà, dell'inclusione, della partecipazione, della pace e dello sviluppo umano sostenibile.
- Contribuire alla realizzazione degli impegni assunti dalle Nazioni Unite rispetto allo sviluppo umano sostenibile.
- Promuovere e sviluppare il ruolo, il protagonismo ed il coordinamento degli Enti Locali e degli attori del territorio rispetto alle finalità stabilite.

OBIETTIVI – ATTIVITA'

Articolo 5 Obiettivi ed attività

Promuovere e praticare la Cooperazione Decentrata allo Sviluppo Umano:

- Sostenere, con risorse economiche ed umane, progetti, programmi e processi di sviluppo umano sostenibile.
- Costituire ed amministrare un Fondo comune per finanziare le iniziative di cooperazione decentrata e di sviluppo umano sostenibile dell'Associazione.
- Promuovere e facilitare la partecipazione degli Enti Locali e degli attori locali alla cooperazione decentrata.
- Promuovere il coordinamento e la sinergia delle risorse e delle azioni degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati che aderiscono all'Associazione, permettendo di aumentare l'impatto, l'efficacia ed i risultati degli interventi.

- Garantire un quadro programmatico, metodologico ed operativo.
- Promuovere lo sviluppo di partenariati e l'interscambio di esperienze con i territori e i partner di cooperazione, così come la partecipazione alla rete mondiale di partenariati per lo sviluppo umano.
- Promuovere la sinergia e la collaborazione con gli attori e gli organismi nazionali ed internazionali, con il Sistema delle Nazioni Unite e con i livelli istituzionali regionali.
- Promuovere la formazione di competenze locali rispetto alla cooperazione decentrata.
- Fornire supporto tecnico alle Amministrazioni Locali rispetto alla cooperazione decentrata.
- Promuovere e partecipare alle iniziative ed ai programmi di cooperazione decentrata in ambito multilaterale delle Nazioni Unite, intesi come una modalità efficace per garantire un ambito programmatico e metodologico, per permettere il coordinamento e la sinergia tra i differenti attori locali, nazionali ed internazionali e per incidere efficacemente sui processi di sviluppo.
- Promuovere e contribuire alla realizzazione delle Mete del Millennio.
- Facilitare la cooperazione economica tra il territorio di riferimento ed i sistemi territoriali protagonisti di azioni di cooperazione decentrata, in coerenza con i principi ed il ruolo dell'Associazione.
- Promuovere la realizzazione di interscambi e collaborazioni tra le Università, le istituzioni educative e formative del nostro territorio e quelle dei territori partner di cooperazione.
- Promuovere, perché si trasformi in realtà, la campagna per la destinazione dello 0,7 % del PIL per la cooperazione allo sviluppo, secondo quanto indicato dalle Nazioni Unite.

Promuovere e contribuire allo sviluppo umano sostenibile nel proprio ambito locale:

- Promuovere la cultura, i principi, le innovazioni e le pratiche di sviluppo umano sostenibile a livello locale.
- Promuovere la partecipazione alle reti nazionali ed internazionali per facilitare l'interscambio di esperienze, di metodi, di innovazioni e buone pratiche di sviluppo.
- Collaborare con gli attori e gli organismi locali, nazionali ed internazionali, con l'Università ed altri enti con finalità formative, educative e di ricerca in funzione dello sviluppo umano sostenibile.
- Fornire servizi agli Enti Locali, alle Istituzioni e ai soggetti del territorio di riferimento negli ambiti di competenza dell'Associazione.
- Promuovere iniziative di studio, ricerca e formazione sulle tematiche dello sviluppo umano e dello sviluppo sostenibile.
- Raccogliere, monitorare, sistematizzare e diffondere le innovazioni e le Buone Pratiche di sviluppo a livello territoriale, valutarne l'efficacia e l'impatto, creare una rete locale delle innovazioni e favorirne l'interscambio e la visibilità locale, nazionale ed internazionale.

- Promuovere le metodologie di partecipazione e collaborare alla realizzazione dei processi partecipativi.
- Promuovere l'inclusione sociale.

Promuovere la cultura e le tematiche dello sviluppo umano sostenibile, dell'equità, della pace, della solidarietà e della cooperazione:

- Promuovere l'attenzione e l'informazione rispetto alle problematiche sociali, ambientali ed economiche a livello locale ed internazionale.
- Promuovere le Mete del Millennio, le politiche e gli impegni delle Nazioni Unite per lo sviluppo umano.
- Favorire il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e del tessuto sociale alla cooperazione decentrata e alle sfide locali e globali per lo sviluppo umano.
- Favorire gli interscambi culturali in funzione di un arricchimento reciproco e di una politica di interculturalità.

Altri obiettivi ed attività conformi ai principi costitutivi ed alle finalità dell'Associazione, che non siano contrari al presente statuto.

SOCI

Articolo 6 Soci

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci gli Enti Locali e le loro associazioni che ne facciano richiesta, che versino la quota associativa, che condividano le finalità dell'Associazione e si impegnino a contribuire attivamente al raggiungimento delle stesse.

La richiesta di adesione all'Associazione sarà formulata dal legale rappresentante dell'Ente e dovrà indicare l'accettazione dello Statuto. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'adesione si intende a tempo indeterminato salvo recesso.

Articolo 7 Diritti e doveri dei Soci

Sono diritti dei Soci:

- Partecipare all'Assemblea.
- Esercitare il diritto di voto.
- Eleggere gli Organi Sociali ed essere eletti negli stessi.
- Essere nominati nel Gruppo di Lavoro Tecnico e partecipare ai Gruppi tematici.

- Partecipare alle attività dell'Associazione.
- Essere informati sulle attività ed accedere alla documentazione dell'Associazione.
- Presentare proposte all'Associazione.

Sono doveri dei Soci:

- Accettare lo Statuto, condividere le finalità dell'Associazione e contribuire al raggiungimento delle stesse.
- Dare esecuzione agli accordi adottati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
- Versare la quota associativa annuale.
- Apportare il proprio contributo alle attività dell'Associazione.
- Adempiere agli impegni presi rispetto all'Associazione ed alle obbligazioni previste dallo statuto.

Articolo 8 Perdita della condizione di Socio

La condizione di socio si perde per le seguenti cause:

- Recesso dell'Ente associato: sarà sufficiente la comunicazione del recesso al Consiglio Direttivo.
- Inadempimento dei doveri previsti dal presente Statuto o degli accordi adottati dagli organi dell'Associazione: in questo caso la perdita della condizione di socio dovrà essere disposta dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea.

SOGGETTI COLLABORATORI

Articolo 9 Soggetti Collaboratori

Possono aderire all'Associazione in qualità di Collaboratori tutte le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private che condividano le finalità dell'Associazione e che intendano partecipare e contribuire attivamente alle attività, agli obiettivi o a progetti specifici dell'Associazione.

L'ammissione all'Associazione dei Collaboratori è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è retta da un accordo di collaborazione che ne indicherà le caratteristiche e la durata.

Articolo 10 Diritti e doveri dei Soggetti Collaboratori

Sono diritti dei Soggetti Collaboratori:

- Partecipare all'Assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto.
- Essere nominati nel Gruppo di Lavoro Tecnico e partecipare ai Gruppi tematici.
- Essere informati sulle attività ed accedere alla documentazione dell'Associazione.
- Presentare proposte all'Associazione.

- Il Consiglio Direttivo, quando ne ritenga utile la partecipazione su temi specifici, potrà invitare a partecipare i Collaboratori alle sessioni di lavoro.
- I Collaboratori possono chiedere di mettere all'ordine del giorno dei temi specifici, sia in Assemblea che in Consiglio Direttivo.

Sono doveri dei Soggetti Collaboratori:

- Accettare lo Statuto, condividere le finalità dell'Associazione e collaborare per il raggiungimento delle stesse.
- Adempiere agli impegni presi rispetto all'Associazione nell'accordo di collaborazione e alle obbligazioni previste dallo statuto.
- I Collaboratori non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

SOGGETTI SOSTENITORI

Articolo 11 Soggetti sostenitori

Sono soggetti Sostenitori le persone giuridiche o fisiche, pubbliche o private che intendono sostenere con risorse economiche l'attività dell'Associazione.

ORGANI SOCIALI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12 Organi Sociali dell'Associazione

Sono Organi Sociali:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Presidente Onorario
- Il Collegio Sindacale

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

ASSEMBLEA

Articolo 13 L'Assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano e d'indirizzo generale dell'Associazione.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

Può essere ordinaria e straordinaria, l'Assemblea ordinaria dovrà riunirsi almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei Soci (o loro delegati) in regola con il pagamento della quota associativa.

I rappresentanti degli Enti Locali all'interno dell'Assemblea dovranno essere amministratori.

I Soggetti Collaboratori possono partecipare all'Assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto; la partecipazione avviene attraverso il proprio rappresentante (o delegato) indicato nell'accordo di collaborazione.

In caso di cambio di governo dell'Ente Locale Socio dell'Associazione, il proprio rappresentante nell'Assemblea potrà esercitare la sua funzione sino alla nomina del sostituto. L'Ente Locale dovrà provvedere alla nomina del nuovo rappresentante entro il termine di sei mesi.

Articolo 14 Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo del numero dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta almeno dieci giorni prima della data della riunione da effettuarsi tramite lettera raccomandata, fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'orario e la data per l'eventuale seconda convocazione, da tenersi comunque decorse ventiquattro ore dalla prima fissazione.

I documenti e le informazioni necessari per l'adozioni di accordi e deliberazioni da parte dell'Assemblea dovranno essere trasmessi almeno dieci giorni prima della riunione e rimanere a disposizione dei soci e dei collaboratori presso la sede dell'Associazione.

Articolo 15 L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria dovrà riunirsi almeno una volta all'anno per trattare e deliberare sui seguenti punti:

- Definire le linee di indirizzo per le attività dell'Associazione.
- Esaminare ed approvare la relazione annuale ed il bilancio dell'Associazione.

- Esaminare ed approvare la programmazione annuale.
- Eleggere il Consiglio Direttivo e stabilirne il numero dei membri.
- Eleggere il Presidente.
- Nominare il Presidente Onorario
- Nominare il Segretario dell'Associazione con compiti di verbalizzazione.
- Nominare il Tesoriere.
- Approvare il regolamento, ed eventuali modifiche successive, su proposta del Consiglio Direttivo.
- Approvare le quote associative annuali su proposta del Consiglio Direttivo.
- Ratificare l'esclusione dei Soci o dei Collaboratori.
- Esaminare e risolvere eventuali temi proposti dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.
- Ratificare l'adesione ad altre associazioni, enti o istituzioni in accordo con le indicazioni dello statuto.
- Nominare il Collegio Sindacale o deliberarne la decadenza per gravi motivi legati all'eticità del loro comportamento.
- Nominare gli Arbitri di cui al successivo Articolo 35.

Articolo 16 L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria delibera su:

- Modifiche parziali o totali dello statuto.
- Scioglimento dell'Associazione.
- Eleggere il Consiglio Direttivo in caso di dimissione del Presidente o di almeno il 50% dei suoi membri e nel caso di un cambio di governo della maggioranza degli Enti Locali Soci.
- Disposizione e alienazione di beni.
- Approvazione del cambio di sede, nel caso fosse fuori dal territorio del comune indicato come sede dal presente statuto.
- Qualsiasi altro argomento urgente proposto dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci.

Articolo 17 Quorum, forma deliberativa e deleghe

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, sarà validamente costituita quando sono presenti o rappresentati la metà dei soci e in seconda convocazione quale che sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente e in caso di sua assenza dal più anziano di età dei Vicepresidenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con maggioranza semplice dei soci, presenti o rappresentati.

In caso di deliberazioni sulla modifica parziale o totale dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, queste devono essere approvate con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona e le deleghe valgono solo per la sessione dell'Assemblea per la quale sono richieste.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 18 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo ed esecutivo dell'Associazione.

È eletto dall'Assemblea tra i Soci ed è composto dal Presidente e da un numero di consiglieri variabile da un minimo di cinque ad un massimo di diciotto membri.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione entro 15 giorni dalla sua elezione, elegge tra i consiglieri uno o più Vicepresidenti, a parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per cinque anni, le cariche sono rinnovabili.

In caso di rinnovo degli organi dell'Ente Locale Socio dell'Associazione, il proprio membro in Consiglio Direttivo eserciterà la sua funzione sino alla nomina del sostituto.

Articolo 19 Competenze del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, in particolare:

- Applicare lo statuto.
- Nominare il Coordinatore.
- Eseguire le deliberazioni dell'Assemblea.
- Presentare il Bilancio all'Assemblea.
- Presentare all'Assemblea la relazione annuale rispetto alle attività svolte.
- Proporre all'Assemblea la Programmazione annuale dell'Associazione.
- Stabilire le quote associative annuali e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea.
- Predisporre il regolamento, che regola il funzionamento dell'Associazione, conforme alle norme del presente statuto, e sottoporlo alla deliberazione dell'Assemblea.
- Aprire, gestire ed estinguere conti correnti e crediti.
- Stabilire gli accordi di collaborazione con i Soggetti Collaboratori.

- Deliberare l'ammissione o la decadenza dei Soci e dei Soggetti Collaboratori.
- Firmare convenzioni con entità pubbliche o private.
- Assumere o contrattare eventuale personale o servizi.
- Realizzare tutte quelle attività che siano necessarie ed utili per l'espletamento delle finalità e degli obiettivi dell'Associazione.

Articolo 20 Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed in sua assenza dal più anziano di età dei Vicepresidenti. Esso è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di un quinto dei consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Gli accordi si adotteranno per maggioranza semplice, essendo dirimente il voto del Presidente in caso di parità.

Il Consiglio Direttivo si riunirà ogni qualvolta sia necessario per il funzionamento dell'Associazione. La convocazione dovrà essere comunicata con tutte le formalità con almeno cinque giorni d'anticipo per mezzo di raccomandata, fax o posta elettronica.

Non si potrà adottare nessun accordo che non sia presente nell'ordine del giorno, salvo nel caso sia presente la totalità dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo, quando ne considera utile la presenza per la discussione di temi specifici, potrà invitare alle sue sessioni di lavoro i rappresentanti dei Collaboratori o di altre entità, la loro presenza sarà con diritto d'intervento ma senza diritto di voto.

Articolo 21 Cessazione delle cariche e decadenza del Consiglio Direttivo

I membri del Consiglio Direttivo cesseranno le rispettive cariche per le seguenti cause:

- Per fine del mandato, in questo caso i membri manterranno la loro funzione fino alla riunione dell'Assemblea che provvederà alla nomina delle nuove cariche.
- Per rinuncia.
- Per perdita della condizione di socio dell'Ente che rappresenta.
- Per assenza ripetuta per tre sedute consecutive senza giustificato motivo, in questo caso l'Assemblea dovrà provvedere, nella prima riunione successiva, alla dichiarazione di decadenza ed in ordine alla sua sostituzione
- Per decisione adottata in qualsiasi momento dall'Assemblea in relazione alle regole statutarie.

- Se il cambio di governo interessa più della metà degli Enti Locali che aderiscono all'Associazione, il Consiglio Direttivo ed il Presidente in carica decadono e dovrà essere convocata un'Assemblea Straordinaria per l'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo entro e non oltre i sei mesi successivi al suddetto cambio.
- In caso di cessazione delle cariche della maggioranza dei suoi membri.

IL PRESIDENTE

Articolo 22 Il Presidente

Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione.

In particolare:

- Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.
- Sovrintende alla gestione amministrativa, organizzativa ed economica dell'Associazione.
- Esegue o fa eseguire gli accordi del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea attraverso gli atti necessari.
- Dirime con il suo voto i casi di parità di votazione nel Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni competono al più anziano di età dei Vicepresidenti.

IL PRESIDENTE ONORARIO

Articolo 23 Il Presidente Onorario

Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea individuandolo tra le maggiori cariche elettive della Regione dell'Umbria e dell' ANCI regionale.

Il Presidente Onorario resta in carica due anni ed è rieleggibile.

Partecipa di diritto alle Assemblee ed alle riunioni del Consiglio Direttivo, con diritto a voto consultivo.

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 24 Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie. Nella prima riunione elegge al suo interno un Presidente che convoca e presiede le riunioni.

Il Collegio Sindacale si riunisce di regola ogni tre mesi per l'esame ed il controllo della regolare tenuta della contabilità e del movimento di cassa e della loro corrispondenza al bilancio. Esprime parere obbligatorio sul bilancio e ne riferisce all'Assemblea con apposita relazione.

Il Collegio Sindacale può, nell'ambito delle sue funzioni, assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. I Sindaci Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

Articolo 25 Il Tesoriere

Il Tesoriere cura le entrate e le uscite dell'Associazione, tiene aggiornata la contabilità ed i registri contabili. Alla chiusura di ogni esercizio finanziario rende il conto della Gestione. Tali funzioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente e del Collegio Sindacale.

Articolo 26 Il Segretario

Corrispondono al Segretario le seguenti funzioni:

- Assistere alle sessioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e redigerne i verbali.
- Effettuare le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo su ordine del Presidente e adempiere tutte le formalità richieste.
- Mantenere aggiornati i verbali, l'archivio ed i registri dell'Associazione fatta eccezione per il registro contabile.
- Altre funzioni inerenti alla sua condizione di Segretario.

ORGANI TECNICI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 27 Organi Tecnici dell'Associazione

Sono Organi Tecnici:

- Il Gruppo di Lavoro Tecnico
- Il Coordinatore
- L'Ufficio Operativo

Articolo 28 Il Gruppo di Lavoro Tecnico

È la struttura tecnica dell'Associazione, espressione del contributo tecnico-scientifico dei Soci e dei Collaboratori.

È nominato dal Consiglio Direttivo su proposta dei Soci e dei Collaboratori che compongono l'Associazione e sarà presieduto e diretto dal Coordinatore.

È composto dai rappresentanti, con competenza tematica nei diversi settori di lavoro dell'Associazione, dei Soci e dei Collaboratori.

Sono compiti del Gruppo di Lavoro Tecnico:

- Fornire le competenze tematiche e tecnico-scientifiche nei diversi campi di azione.
- Garantire un approccio multidisciplinare e intersettoriale ed il coordinamento tecnico delle iniziative dell'Associazione.
- Contribuire all'elaborazione, alla realizzazione e alla valutazione delle attività dell'Associazione.
- Dare il parere tecnico al Consiglio Direttivo e all'Assemblea sulle iniziative dell'Associazione.
- Altre funzioni specifiche che potranno essere determinate dal Consiglio Direttivo.

Il Gruppo di Lavoro Tecnico potrà costituire Gruppi Tematici relazionati con specifici settori di intervento, progetti o programmi.

Il Gruppo di Lavoro Tecnico potrà partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo nelle forme previste dal Regolamento.

Per rispondere ad esigenze di decentramento e capillarità delle azioni, il Gruppo di Lavoro Tecnico potrà costituire coordinamenti territoriali.

Articolo 29 Il Coordinatore

Il Coordinatore sarà nominato dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce il rapporto di collaborazione.

Il Coordinatore partecipa al Consiglio Direttivo e all'Assemblea, con diritto di intervento ma senza diritto di voto.

Le funzioni del Coordinatore sono:

- Coordinare e dirigere gli Organi Tecnici dell'Associazione e rispondere del loro funzionamento davanti al Consiglio Direttivo.
- Coordinare le attività, i programmi ed i progetti dell'Associazione.

Altre funzioni specifiche potranno essere determinate dal Consiglio Direttivo.

FINANZIAMENTO - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE

Articolo 30 Finanziamento, Patrimonio e Risorse economiche dell'Associazione

Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile. Le risorse economiche dell'Associazione per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività sono costituite da:

- Quote associative annuali o straordinarie dei Soci.
- Contributi dei Soci destinati ai programmi, progetti o attività specifiche dell'Associazione.
- Eventuali contributi dei Collaboratori dell'Associazione, anche attraverso erogazioni in natura.
- Contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, dell'Unione Europea, di organismi nazionali o internazionali.
- Contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi provenienti da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, accettati dal Consiglio Direttivo.
- Entrate derivanti da prestazioni di servizi, convenzioni o altre attività svolte dall'Associazione per la realizzazione delle finalità istituzionali.
- Proventi da attività economiche svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- Entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali spettacoli, feste, campagne di raccolta fondi e sottoscrizioni anche a premi.
- Altre entrate compatibili con le finalità dell'Associazione e la normativa vigente.

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 31 Esercizio Sociale e Bilancio

L'esercizio sociale inizia il primo di gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo predisporrà annualmente il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Con l'approvazione del Bilancio risulteranno approvate anche le quote associative ordinarie. Il bilancio dell'Associazione sarà pubblico.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge. Le risorse economiche, gli utili, gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per il funzionamento e la gestione dell'Associazione l'Assemblea fisserà una percentuale massima di spesa rispetto alle risorse economiche del bilancio annuale.

Articolo 32 Quote associative

Le quote associative possono essere ordinarie e straordinarie, saranno proposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea. Le quote ordinarie potranno essere identificate anche in maniera differenziata in relazione a parametri demografici o di altro tipo. Per l'approvazione delle quote straordinarie dovrà convocarsi l'Assemblea straordinaria. Nei casi di urgenza o di carenza di liquidità, per l'approvazione delle quote straordinarie sarà sufficiente l'adozione dell'accordo da parte del Consiglio Direttivo e la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, non oltre i trenta giorni dall'adozione dell'accordo stesso.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 33 Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con la presenza e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità ad altra organizzazione o ente che persegua finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Articolo 34 Modifiche dello Statuto

Il presente Statuto, fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 4, è modificabile con deliberazione dell'Assemblea.

Articolo 35 Controversie

Tutte le controversie sociali tra gli associati e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre arbitri compositori da nominare da parte dell'Assemblea e, nel caso in cui l'Assemblea non provveda entro 60 giorni, dal Presidente del Tribunale competente. Essi giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Articolo 36 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

Foligno, 23 ottobre 2006